

da La Sapienza - 28. 10. 89  
Aut. di G. Romzidi

## UNA PRETESA INFONDATA **Risarcimento: un arbitrato darebbe ragione all'Italia**

Articolo di  
**Natalino Ronzitti**

Periodicamente il colonnello Gheddafi ritorna sulla questione del risarcimento dei danni che la Libia avrebbe subito durante l'occupazione italiana. Ma ha fondamento giuridico una pretesa del genere? L'Italia, a buon diritto, ritiene di no. Ma procediamo con ordine. In base al trattato di pace del 1947, l'Italia rinunciò a tutti i suoi possedimenti coloniali, inclusa la Libia. La sorte della ex colonia fu decisa con una risoluzione votata nel 1949 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con cui si stabilì che la Libia avrebbe acquistato l'indipendenza entro il primo gennaio 1952. Il 15 dicembre 1950, le Nazioni Unite adottarono una risoluzione quadro relativa ai problemi connessi al passaggio di sovranità, in cui veniva affrontato pure il problema delle proprietà italiane, pubbliche e private. I dettagli sarebbero stati successivamente concordati tra i due Stati. Il regno di Libia fu proclamato il 24 dicembre 1951. Si doveva quindi dare concreta esecuzione alla risoluzione delle Nazioni Unite. A questo fine venne concluso il 2 ottobre 1956 un «accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e scambi di note» entrato in vigore l'anno successivo, dopo lo scambio delle ratifiche. Nell'accordo e nei relativi allegati viene praticamente disciplinato tutto il contenzioso italo-libico, incluso il trasferimento dei beni demaniali italiani e la permanenza, in capo ai titolari, delle proprietà private italiane. Con l'accordo del 1956, l'Italia concesse, pur non essendovi obbligata, un aiuto finanziario alla ricostruzione economica della Libia e aprì una linea di credito per l'acquisto di prodotti industriali italiani. Più che di un vero e proprio risarcimento dei danni, si trattò di una sorta di aiuto allo sviluppo. Il nuovo Stato, mediante la sti-

pulazione della convenzione del 1956, si dichiarò concorde nel ritenere risolte tutte le pendenze esistenti. Si tratta di una ammissione fondamentale. L'accordo del 1956 non può essere rimesso in discussione affermando che esso non vincola il governo che depose la monarchia. E' principio consolidato in diritto internazionale che, in caso di mutamento rivoluzionario di regime, il nuovo governo subentra automaticamente nei trattati stipulati dal predecessore. Né avrebbe senso pretendere che il trattato del 1956 abbia chiuso la questione inerente al passaggio di sovranità, lasciando invece aperta quella relativa al risarcimento dei danni di guerra. L'occupazione della Libia è da giudicare alla luce del diritto vigente all'epoca in cui avvenne. Durante il primo decennio del secolo la guerra, anche quella di conquista non era vietata dal diritto internazionale. Il colonialismo era perfettamente lecito, come lecite, anche se moralmente condannabili, venivano considerate le operazioni di polizia con cui la potenza coloniale soffocava una ribellione e difendeva i propri domini. Niente è quindi dovuto alla Libia. Qualora, tuttavia, questo Stato ritenga di aver effettivamente subito un torto dall'Italia, esiste un metodo civile per risolvere la controversia. Deferirla alla Corte internazionale di giustizia o ad un tribunale arbitrale. Si potrà allora fare il conto del dare e dell'avere. Infatti il tribunale dovrebbe pronunciarsi non solo sulle pretese libiche, ma anche su quelle italiane, a cominciare dalla violazione degli accordi del 1956 commessa con la nazionalizzazione senza indennizzo delle proprietà italiane. Al conto verrebbe aggiunto il risarcimento per l'uccisione di Roberto Ceccato, qualora venisse provato che il governo libico, alimentando artificiosamente un clima di tensione, sia venuto meno al dovere di proteggere la vita degli stranieri.